

## COS' È L' AMIANTO ?

L'amianto, noto anche con il termine di asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati.

E' presente in natura ed è facilmente ottenibile dalla roccia madre dopo la sua estrazione, macinazione e arricchimento, generalmente in miniere a cielo aperto.

La normativa nazionale italiana riconosce 6 diverse tipologie di amianto :

- Crisotilo (Amosite, Crocidolite, Tremolite e Antoffillite)
- Actinolite (Anfiboli)

Le proprietà fisiche dell' amianto che in passato ne hanno agevolato la rapida diffusione sono :

- 1) elevata resistenza meccanica ;
- 2) resistenza al fuoco ;
- 3) flessibilità ;
- 4) inalterabilità chimica e termica ;
- 5) bassa conducibilità termica ed elettrica ;
- 6) resistenza all' usura e all' abrasione ;
- 7) possibilità di essere tessuti


Tali proprietà che conferivano ai materiali contenenti amianto un' estrema versatilità e d il basso costo (dovuto all' estrazione a cielo aperto e all' abbondanza di materia prima), comportarono la diffusione e il largo impiego di tali prodotti.

La sua consistenza fibrosa, che ne caratterizza le sue proprietà tecnologiche, è anche fonte di rischio per la salute dell' uomo causando gravi patologie che colpiscono irrimediabilmente l' apparato respiratorio.

Per avere un termine di paragone, basti pensare che in un centimetro lineare si possono affiancare 250 capelli umani, 1300 fibre di nylon o 335000 fibre di amianto.

Non sempre però l' amianto rappresenta un pericolo per la salute dell' uomo ; ciò è dovuto al suo stato di conservazione. Diviene pericoloso nel momento in cui vi è una dispersione di fibre nell' ambiente circostante per qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, stress termico, dilavamento di acque meteoriche e altri fattori che possono andare a disturbare il materiale.

Per questa ragione, il cosiddetto amianto friabile, che cioè può essere ridotto in polvere tramite la pressione manuale, è considerato più pericoloso dell' amianto compatto, che per sua natura presenta una scarsa o scarsissima tendenza al rilascio di fibre in ambiente.



**SONO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE ALL' INTERNO DEL QUALE ESISTONO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. SONO OBBLIGATO A RIMUOVERLI ?**

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, la normativa attualmente in vigore (Decreto Ministeriale 06/09/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell' art. 6 comma 3, e dell' art. 12 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell' impiego dell' amianto") obbliga il proprietario o il responsabile di attività che si svolgono all' interno di strutture edilizie con la presenza di manufatti contenenti amianto, a predisporre il "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione".

Tale programma implica :

- 1) mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione di fibre aero-disperse ;
- 2) intervenire in maniera corretta qualora si verifichi un rilascio di fibre ;
- 3) verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Il proprietario dell' immobile e/o il responsabile dell' attività che vi si svolge dovrà :

- 1) designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto ;
- 2) tenere un' idonea documentazione da cui risulti l' ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaie e tubazioni) dovranno essere poste delle avvertenze allo scopo di evitare che l' amianto venga inavvertitamente disturbato ;
- 3) garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezze durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo di materiali contenenti amianto.

A tal fine dovrà essere predisposta una specifica autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile ;

- 4) fornire una corretta informazione agli occupanti dell' edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare ;
- 5) nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l' edificio almeno una volta all' anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all' A.S.L. competente, la quale potrà prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero-disperse all' interno dell' edificio.

## **SANZIONI**

L' eventuale accertamento di inottemperanza dei paragrafo 2 e 4 dell' allegato al D.M. 06/09/1994 è sanzionabile ai sensi dell' art. 15 comma 2 della L. 257/1992 con una sanzione amministrativa **da Euro 3.615,20 a Euro 18.075,99** conciliabile entro 60 giorni dalla notifica dell' atto con il pagamento di Euro 6.025,33 ai sensi dell' art. 16 comma 1 della L. 689/1981.

## **COME RICHIEDERE UN CONTROLLO**

Se si ha il sospetto che all' interno della propria abitazione o del proprio condominio vi sia la presenza di amianto, è possibile richiedere una verifica inviando una richiesta al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino.

La richiesta, opportunamente compilata in tutte le sue parti, deve contenere :

- i dati del richiedente ;
- la tipologia del manufatto di cui si richiede una verifica ;
- l' ubicazione del manufatto edilizio ;
- in quale stato di conservativo si trova ;
- copia cartacea del documento di identità del richiedente, al fine di poter individuare in modo certo ed immediato la fonte di provenienza della segnalazione.

Segnalazioni anonime o da fonti non attendibili o identificabili non verranno prese in considerazione dal competente ufficio comunale.

Le verifiche sul posto verranno effettuate dai tecnici dell' A.R.P.A. Piemonte o dall' A.S.L. a seconda della tipologia del manufatto che si andrà ad analizzare in loco.

La segnalazione per casi sospetti di presenza di amianto potrà essere trasmessa a mezzo di e-mail, posta elettronica certificata (p.e.c.) oppure posta tradizionale, al seguente indirizzo :

Area Ambiente - Igiene Ambientale - Ufficio Amianto  
piano 6° (accessibile alle persone diversamente abili)

Via Padova n. 29, 10152 Torino

Tel. : 011/01120196 - Fax : 011/01126562

e-mail : [adempimentiambientali@comune.torino.it](mailto:adempimentiambientali@comune.torino.it)

pec : [ambiente@cert.comune.torino.it](mailto:ambiente@cert.comune.torino.it)

Di seguito si riporta il modello per l' esposto al Comune di Torino.

Area Ambiente - Igiene Ambientale - Ufficio Amianto  
piano 6° (accessibile alle persone diversamente abili)  
Via Padova n. 29, 10152 Torino  
Tel. : 011/01120196 - Fax : 011/01126562  
e-mail : adempimentiambientali@comune.torino.it  
pec : ambiente@cert.comune.torino.it

Il sottoscritto.....nato a.....il.....residente in.....  
Via.....n. .... tel. .... e-mail .....  
Pec ..... segnala la presenza di manufatto presumibilmente contenente  
amianto.

**Tipologia** (copertura di capannone, tettoia, copertura di basso fabbricato, copertura di edificio di civile abitazione,  
tubazioni, ecc...) :

.....  
.....

#### **Ubicazione**

In Torino, Via/Corso/Largo/Piazza ..... n. ....  
prospiciente via .....i interno cortile.....

**N.B. occorre individuare con precisione il manufatto, pertanto non saranno prese in considerazione indicazioni  
generiche con riferimento all' ubicazione dello stesso (es. Zone, Isolati, Aree, ecc.)**

**Stato conservativo a vista** (in stato di degrado, con presenza di rotture, muffe, licheni, sfaldamento, ecc.)

.....  
.....

Data .....

Firma .....

**Allegati obbligatori** : Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

**N.B.** : Segnalazioni anonime o da fonti non identificabili non saranno prese in considerazione

#### **Informativa ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

In osservanza a quanto disposto dall' articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di  
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa  
che :

- 1 - i dati personali sono raccolti e trattati nei limiti stabiliti dalla Legge e dei Regolamenti ;
- 2 - in relazione al procedimento, la Città può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti ;
- 3 - è possibile esercitare i diritti previsti dall' art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ;
- 4 - titolare della banca dati è la Città di Torino ;
- 5 - responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Territorio e Ambiente.

## **DOVE POSSO FAR ANALIZZARE UN CAMPIONE CHE PRESUMO CONTENGA AMIANTO ?**

Presso un laboratorio qualificato ai sensi del Decreto Ministeriale 14/05/1996.

Presso un laboratorio presente sulla lista dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute.

Presso il POLO AMIANTO A.R.P.A. , via Sabaudia n. 164 - 10095 Grugliasco (To) - Tel. : 011/4028368

- Fax : 011/4028364 è possibile richiedere il rilascio di certificati analitici del materiale campionato.

## **A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER LA BONIFICA E/O LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO ?**

Le ditte che operano in questo specifico settore, devono essere iscritte nell' apposita categoria dell' Albo Nazionale gestori Ambientali Sezione Regionale istituita presso la Camera di Commercio di Torino (Centralino : 011/57161 - Fax : 011/5716516) - e-mail : info@to.camcom.it, consultabile sul sito del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alcuni dei requisiti minimi che devono possedere queste ditte sono :

- 1) essere iscritte alla Categoria 10 presso l' Albo dei Gestori Ambientali (sottocategoria A oppure B a seconda della tipologia di amianto su cui si interviene) ;
- 2) avere un responsabile tecnico di impresa ;
- 3) avere personale adeguatamente formato e informato sui rischi derivanti dalla tipologia di lavorazioni che andranno ad effettuare ;
- 4) tutti gli addetti dovranno avere l' idoneità tecnico-sanitaria e l' assicurazione contro il rischio amianto ;
- 5) la ditta dovrà possedere il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e la Visura Camerale.